

**REPUBBLICA ITALIANA**

**COMUNE DI VINOVO**

Rep. Num. \_\_\_\_\_

**SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE RELATIVO AL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI SERVIZIO DI NOLEGGIO CONTINUATIVO DI N 3 (TRE) POSTAZIONI COMPLETE PER PASSAGGI PEDONALI SICURI CON RISERVA DI DIRITTO DI RISCATTO.**

L'anno ....., il giorno ..... del mese di ..... in Vinovo, nel Civico Palazzo avanti a me Dott..... Segretario Generale del Comune di Vinovo, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, senza l'assistenza dei testimoni avendovi i comparenti rinunciato con il mio consenso, sono personalmente comparsi i signori:  
 Il COMUNE DI VINOVO, (in seguito il Comune, l'Amministrazione), con sede in Vinovo, C.F. 01504430016, nella persona ....., nato a ..... - domiciliato per la carica presso il Comune di Vinovo, il quale dichiara di comparire e di agire in questo atto, esclusivamente in nome per conto e nell'interesse del Comune di Vinovo che rappresenta;

**E**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**PREMESSO CHE**

- con determina a contrattare n. .... del ....., il Comune ha autorizzato, ai sensi degli artt. 60, 164, 95 e 173 del D.Lgs. 50/2016 e smi, (di seguito Codice dei contratti) l'indizione di una gara a procedura negoziata sotto

soglia comunitaria per l'affidamento del "Noleggio di n. 3 (tre) passaggi

pedonali sicuri con riserva di diritto di riscatto " per la durata di 60

(sessanta) mesi – per un valore complessivo di concessione pari a €

..... (...../00), IVA da aggiudicare con il criterio

dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- con verbale n. X del XXXXXXXXX il Comune, in qualità di stazione

appaltante ha redatto la graduatoria provvisoria e ha dichiarato, con

determinazione n. .... del ..... il concessionario aggiudicatario provvisorio

della procedura di gara;

- con determinazione n..... del....., il Responsabile Area Vigilanza ha

disposto l'aggiudicazione definitiva in favore di XXXXXXXXX;

- la predetta aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett a) del Codice

dei Contratti è stata comunicata ai soggetti interessati in data XXXXXXXXX

giusta comunicazioni in atti;

- la stazione appaltante ha provveduto alla verifica del possesso dei

requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari dichiarati in gara dal

Concessionario;

- l'aggiudicazione definitiva dell'appalto, a seguito della verifica del

possesso dei requisiti di ordine generale è divenuta efficace eccezion fatta

per le verifiche di cui XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX il cui esito negativo non è

pervenuto alla data del presente atto;

- stante l'urgenza dell'affidamento della concessione in esame si procede

alla stipula del presente contratto in pendenza delle verifiche di cui sopra le

quali, in caso di esito negativo, daranno luogo alla risoluzione del contratto

medesimo;

- è decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

**TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**INDICE:**

Art. 1 – Norme regolatrici .....	4
Art. 2 – Oggetto del contratto.....	5
Art. 3 – Durata del contratto.....	6
Art. 4 – Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni. Oneri a carico del Concessionario .....	6
Art. 5 – Valore della concessione .....	8
Art. 6 – Organico del Concessionario .....	9
Art. 7 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.....	9
Art. 8 – Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto .....	10
Art. 9 – Sospensione dei servizi.....	10
Art. 10 – Responsabilità per infortuni e danni.....	11
Art. 11 – Subappalto.....	12
Art. 12 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari .....	13
Art. 13 – Garanzia definitiva.....	13
Art. 14 – Recesso .....	15
Art. 15 – Divieto di cessione del contratto .....	15
Art. 16 – Risoluzione.....	15
Art. 17 – Penali .....	18
Art. 18 – Direzione dell'esecuzione del contratto e certificazione di regolare esecuzione .....	19
Art. 19 – Responsabile del servizio .....	19

Art. 20 - Codice di comportamento .....	19
Art. 21 – Controversie e Foro di competenza .....	20
Art. 22 – Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali.....	20
<b><u>Art. 1 – Norme regolatrici</u></b>	
1. Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, ed in particolare:	
- Offerta tecnica dell’aggiudicatario;	
- Capitolato tecnico;	
- D.U.V.R.I.;	
- Risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.	
2. L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei documenti richiamati da:	
a) D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e smi;	
b) D. Lgs. 18 aprile 2006, n. 50;	
c) D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e smi;	
d) D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e smi;	
e) Legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi;	
f) vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato;	
g) codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti;	
h) R.D. n. 2440/1923 “Disposizioni in materia di Patrimonio e Contabilità dello Stato”;	

i) R.D. n. 827/1924 “Regolamento per la Contabilità dello Stato”;

l) Regolamento di Contabilità del Comune di Vinovo;

m) Normativa “antimafia”, compreso il D.Lgs. 6/09/2011 n. 159 e s.m.i.;

n) Normativa in materia di Imposte, Tasse e Contributi;

o) Normativa sulla “Privacy”;

p) Normativa in materia di Retribuzioni, Previdenza e Assicurazioni,  
Sicurezza di dipendenti e collaboratori;

q) Normativa tecnica specifica.

3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dal Comune prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dal Concessionario, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Concessionario ed accettate dal Comune.

**Art. 2 – Oggetto del contratto**

1. Il presente contratto ha per oggetto i presenti servizi, meglio specificati nel capitolato tecnico:

- la fornitura, la consegna, installazione e il noleggio e relativa manutenzione per il periodo indicato al successivo art. 4 e l’eventuale smontaggio e ripristino dei luoghi, di n. 3 (tre) passaggi pedonali sicuri per la durata indicata all’art. 3, nonché l’eventuale riscatto al prezzo offerto in gara.

- Sono altresì ricomprese nell’appalto, quali prestazioni accessorie, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti per gli attraversamenti pedonali sicuri, la manutenzione ordinaria per l’intero

periodo contrattuale, copertura completa contro gli atti vandalici e danneggiamento dovuto a cause naturali o accidentali (ripristino o sostituzione entro 10/15 gg). L'attività di manutenzione ed assistenza semestrale.

- Sostituzione dell'infrastruttura: in qualunque momento del periodo di validità contrattuale o alla scadenza del contratto, in caso di importanti innovazioni tecnologiche e di mutate esigenze dell'Ente, i beni oggetto del servizio potranno essere sostituiti, d'accordo tra le parti con nuovi beni. Parimenti, in caso di necessità per variazioni di consistenza o di configurazioni dell'impianto, l'ENTE si rivolgerà esclusivamente alla DITTA, che provvederà alle necessarie operazioni. In tutti i casi sopraindicati si procederà all'adeguamento del canone, in relazione al servizio da sostituire/ampliare.

**Art. 3 – Durata del contratto**

1. Il contratto decorre dal giorno della sua sottoscrizione e avrà durata pari a mesi 60 (sessanta).

2. Alla scadenza del contratto l'Amministrazione si riserva il diritto di riscattare, i n. 3 (tre) impianti per l'attraversamento dei pedoni, in caso contrario la Ditta procederà al ritiro della strumentazione e ripristino dello stato dei luoghi.

**Art. 4 – Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni. Oneri a carico del Concessionario**

1. Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato Tecnico.

2. Il Concessionario si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza

alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione, salvaguardando le esigenze

del Comune e di terzi autorizzati.

3. Il Concessionario, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di

compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali

dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dal

Comune e/o da terzi, presso i luoghi oggetto di svolgimento del servizio.

4. Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni

normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e smi).

5. Il Concessionario, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale

tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa

sicurezza.

6. In merito a quanto sopra l'Amministrazione committente si intende

sollevata da qualsiasi responsabilità.

7. Il Concessionario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del

presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme

e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero

essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché

secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel

presente contratto e negli altri documenti richiamati.

8. Il Concessionario non potrà avanzare pretesa di compensi nei confronti

dell'Amministrazione, come specificato all'art. 5.

9. Il Concessionario si impegna espressamente a manlevare e tenere

indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale

inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie

vigenti.

10. Il Concessionario si obbliga a dare immediata comunicazione al Comune

di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

11. Il Comune si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e

anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del

presente contratto. Il Concessionario si impegna, altresì, a prestare la

propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

12. Il Concessionario è tenuto a comunicare al Comune ogni modificazione

negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici

e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire al Comune entro 10

giorni dall'intervenuta modifica.

13. Saranno inoltre a carico dell'Impresa eventuali modifiche e/o

integrazioni imposte e/o prescritte da Enti, Organismi o Istituzioni, ai quali

è demandato per legge il controllo sulla rispondenza di macchinari, mezzi e

procedure di lavorazione alle normative vigenti.

**Art. 5 – Valore della concessione**

1. Il valore quinquennale della concessione IVA esclusa, determinato ai

sensi dell'art. 167 c. 1 del Codice, è pari a € 33.345,00

(trentatretrecentoquarantacinque/00).

2. Il valore è puramente indicativo, ed è stato calcolato sulla base di una

stima presunta.

3. Il servizio in concessione, comporterà a carico del Comune un canone

mensile di € 555,75 più IVA, importo indicativo, per mesi 60 (sessanta) la

cui fatturazione sarà effettuata dal Concessionario all'inizio di ogni

trimestre, con pagamento a 30 giorni dalla data della fattura.

**Art. 6 – Organico del Concessionario**

1. Il Concessionario deve assicurare lo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto con proprio personale.

2. L'organico del personale deve essere professionalmente e numericamente adeguato al fine di garantire un'elevata qualità dei servizi tenendo conto delle tipologie di utenti a cui essi sono rivolti.

3. L'individuazione del personale necessario per garantire i servizi da svolgere nel rispetto di quanto previsto dal capitolato sarà rimessa alla competenza e discrezionalità tecnica del soggetto titolare della aggiudicazione.

**Art. 7 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. Il Concessionario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

2. Il Concessionario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. Il Concessionario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Concessionario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

5. Il Comune ha facoltà di verificare l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

**Art. 8 – Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto**

1. L'Amministrazione si riserva, in caso di imprevedibile urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'art. 13 e di copia delle polizze assicurative di cui all'art. 10.

**Art. 9 – Sospensione dei servizi**

1. Il Concessionario non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con il Comune.

2. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale del Concessionario costituisce inadempienza contrattuale e comporta la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

3. In tal caso il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti del Concessionario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione

contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dal Comune e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

**Art. 10 – Responsabilità per infortuni e danni**

1. Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Concessionario stesso quanto del Comune e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Concessionario si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivante ai sensi di legge nell'espletamento delle attività richieste dal presente contratto.

3. A fronte dell'obbligo di cui ai precedenti commi, al Concessionario è fatto obbligo di stipulare, a copertura degli eventuali danni di qualsiasi specie a persone o cose causati dalle attività oggetto del presente appalto, apposita polizza assicurativa R.C., comprensiva di responsabilità civile verso terzi, con primaria compagnia di assicurazione con massimale per sinistro non inferiore ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni) per danni a persone e a cose, con una validità non inferiore alla durata del contratto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri. Nella polizza deve essere esplicitamente indicato che l'A.C. debba essere considerata "terzi" a tutti gli effetti.

4. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il Concessionario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, integrata e/o modificata affinché si espliciti che la polizza in questione

copra anche le prestazioni previste dal presente contratto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che i massimali per sinistro non sono inferiori agli importi sopra indicati, mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data di stipula del contratto fino alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui al suddetto comma 1.

5. La polizza assicurativa dovrà essere stipulata con Compagnia di Assicurazione, autorizzata, ai sensi delle leggi vigenti, all'esercizio dei rami oggetto della copertura richiesta.

6. Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 3, il contratto si risolverà di diritto con conseguente escussione della cauzione prestata per la garanzia definitiva e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

7. Resta ferma l'intera responsabilità del Concessionario anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui al precedente comma 3.

**Art. 11 – Subappalto**

1. Il Concessionario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura pari al XXX% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

*Ovvero*

Il Concessionario non ha dichiarato di voler subappaltare alcuna prestazione.

2. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 174 e 105 del Codice dei

contratti.

**Art. 12 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010

n. 136, il Concessionario si impegna a rispettare puntualmente quanto

previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità

dei flussi finanziari.

2. Il Concessionario, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo

periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti

sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta,

un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

3. Il Concessionario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità

finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata

comunicazione al Comune e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del

Governo della provincia di Torino.

4. Il Concessionario si obbliga e garantisce che, nei contratti sottoscritti con

i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti

l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto

contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale

ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi

finanziari.

**Art. 13 – Garanzia definitiva**

1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi

contrattuali derivanti dal presente contratto, il Concessionario ha

depositato la garanzia definitiva costituita mediante XXXXXXXXXXXX n.

XXXXXXXXXXXX del XXXXXXXXXXXX emessa da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX per

l'importo di € XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), resa ai sensi

dell'art. 103 del Codice dei contratti, in favore del Comune.

2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà,

comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria

(costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da

parte del Comune, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la

definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorta in dipendenza

dell'esecuzione del contratto.

3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni

lavorativi dal ricevimento della richiesta del Comune qualora, in fase di

esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente

a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In

caso di inadempimento a tale obbligo, il Comune ha facoltà di dichiarare

risolto di diritto il contratto.

4. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a

misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta

per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le

entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del

committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto

garante, da parte del Concessionario, del documento, in originale o in copia

autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

5. L'ammontare residuo pari al venti per cento dell'iniziale importo

garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

**Art. 14 – Recesso**

1. Il Comune ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Concessionario con lettera raccomandata a.r. o a mezzo posta elettronica certificata (p.e.c.).

2. Dalla data di efficacia del recesso, il Concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune.

3. Qualora il Concessionario intendesse disdire il contratto prima della scadenza naturale dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, il Comune si riserva di trattenere, a titolo di penale, l'intero deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti dall'assegnazione del servizio ad altra Impresa, a titolo di risarcimento danni.

**Art. 15 – Divieto di cessione del contratto**

1. E' fatto divieto al Concessionario di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 105 c. 1 del Codice dei contratti, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

**Art. 16 – Risoluzione**

1. Il Comune, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

- a) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune;
- b) nei casi di infrazioni di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 7); sospensione dei servizi (art. 9); responsabilità per infortuni e danni (art. 10); subappalto (art. 11); cauzione (art. 13); divieto di cessione del contratto (art. 15).
- c) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione.
- d) mancato rispetto, da parte dei dipendenti del Concessionario, del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune.
- e) il venire meno, per qualsiasi motivo, durante il periodo di validità del contratto, in capo al Concessionario, dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del Codice dei contratti;
- f) il venir meno, per qualsiasi motivo, durante il periodo di validità del contratto, in capo al concessionario, dei requisiti di idoneità professionale previsti dall'art. 12 del Bando di gara ovvero:
- iscrizione alla Camera di Commercio, competente territorialmente;
- h) il mancato intervento, anche per una sola volta, da parte del concessionario entro sei ore dalla chiamata (ferme restando le penali disciplinate dal successivo articolo 17).
- i) nel caso in cui il concessionario del servizio, entro un congruo termine assegnatogli dall'Amministrazione mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione dell'affidamento della concessione del servizio.

2. Nei suddetti casi la risoluzione si verifica di diritto quando

l'Amministrazione dichiara al concessionario del servizio, a mezzo di lettera

raccomandata A/R o posta elettronica certificata (p.e.c.), che intende

valersi della clausola risolutiva espressa, a cui seguirà l'escussione della

garanzia prestata, salvo il risarcimento dei maggiori danni.

3. In caso di risoluzione del contratto per colpa del concessionario del

servizio questi è obbligato all'immediata sospensione del servizio e al

risarcimento del danno.

4. Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente degli obblighi

contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a

causa di forza maggiore, (calamità naturali o eventi imprevedibili ed

inevitabili), verificatisi dopo la stipula del contratto.

5. Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 – comma

9 bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e smi, il mancato utilizzo del bonifico

bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena

tracciabilità delle operazioni di pagamento.

6. In base all'art. 110 del Codice dei contratti, il Comune si riserva la facoltà

di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara,

risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto

per il completamento del servizio oggetto dell'appalto.

7. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte

dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

8. In adempimento a quanto previsto dall'art. 108 del Codice dei contratti il

Comune risolverà, altresì, dal presente contratto nei casi e con le modalità

ivi previste.

**Art. 17 – Penali**

1. In caso di mancata osservanza degli obblighi contrattuali, il Comune procederà all'immediata contestazione formale delle inadempienze rilevate, mediante comunicazione a mezzo raccomandata A.R. e/o posta elettronica certificata (PEC), assegnando al Concessionario un termine perentorio di cinque giorni, per adempiere e conseguentemente per inviare le proprie controdeduzioni.

2. Nel caso in cui il Concessionario non controdeduca nel termine assegnato oppure fornisca elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, il Comune applicherà la penale che sarà commisurata in rapporto alla gravità dell'inadempienza rilevata.

3. L'applicazione delle penali avverrà secondo i seguenti criteri:

a) ritardo sui tempi di intervento superiori ai 10/15 gg rispetto a quelli previsti, salvo il caso di forza maggiore da dimostrarsi a carico del Concessionario.

L'irrogazione delle penali avverrà, nello specifico, con le seguenti modalità:

- alla prima infrazione, contestazione formale;

- alla seconda infrazione applicazione di una penale pari ad € 250,00;

- alla terza infrazione applicazione di una penale pari ad € 500,00;

- alla quarta infrazione e successive applicazione di una penale pari ad € 1.000,00.

4. L'applicazione della penale non esonera il Concessionario dalla corretta e rigorosa esecuzione delle prestazioni non adempiute che dovranno essere portate a termine nell'osservanza di tutte le disposizioni del capitolato.

5. L'applicazione della penale non solleva il Concessionario dalle

responsabilità civili e penali che si è assunto con la stipulazione del contratto.

6. Rifusione spese, pagamento danni e penalità verranno applicate rivalendosi sul deposito cauzionale definitivo.

7. In tal caso il Concessionario sarà obbligato a reintegrare il deposito cauzionale su semplice richiesta scritta inviata dalla Stazione Appaltante, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione.

**Art. 18 – Direzione dell’esecuzione del contratto e certificazione di**

**regolare esecuzione**

1. Il Comune ha nominato XXXXXXXXXXXXXXXX Direttore dell’esecuzione del contratto preposto alla vigilanza sull’esecuzione dei servizi oggetto del contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

2. Il Direttore dell’esecuzione del contratto attenderà ai compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto e dalla normativa di settore, compresa l’emissione del certificato di regolare esecuzione, ex art. 102 c. 2 del Codice dei contratti.

**Art. 19 – Responsabile del servizio**

1. Il Concessionario ha indicato XXXXXXXXXXXXXXXX quale responsabile che interagirà con la committenza, in nome e per conto del Concessionario medesimo, in ordine all’esecuzione dell’appalto di cui trattasi.

2. Il responsabile del servizio sarà costantemente reperibile e provvederà, per conto del Concessionario, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell’esecuzione del contratto.

**Art. 20 - Codice di comportamento**

1. Il Contraente si impegna a rispettare quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165” (in G.U. Serie Generale n. 129 del 04-06-2013), nonché il Codice di comportamento interno del Comune di Vinovo (approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 183 del 09/12/2013), pena la risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai codici stessi.

**Art. 21 – Controversie e Foro di competenza**

1. E’ esclusa la competenza arbitrale per la definizione delle eventuali controversie.

2. Qualunque contestazione possa manifestarsi durante l’esecuzione della prestazione, questa non darà mai diritto al Contraente ad assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione e/o la modificazione della prestazione stesso.

3. Per tutte le controversie insorte tra Ente e Contraente, menzionate per iscritto, qualora non si pervenga ad una risoluzione in via amministrativa, si adirà la via giudiziale.

4. Per tutte le controversie dipendenti dal presente contratto è competente il Foro di Torino .

**Art. 22 – Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali**

1. Il presente contratto è stipulato mediante atto pubblico amministrativo, ai sensi dell’art. 32 c. 14 del Codice dei contratti.

2. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri tributari e le spese del presente atto.

**Letto, approvato e sottoscritto.**

COMUNE DI VINOVO

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

Il sottoscritto XXXXXXXXXXXXXXX, in qualità di XXXXXXXXXXXXXXX della Società XXXXXXXXXXXXXXX, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c., la Società dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 4 (Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni); Articolo 5 (Valore della concessione); Articolo 12 (Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari); Art. 13 (Garanzia definitiva); Articolo 14 (Recesso); Articolo 16 (Risoluzione); Articolo 17 (Penali).

IL CONCESSIONARIO

\_\_\_\_\_

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX